



La cartella al vecchio indirizzo è valida se non contestata

La cartella di pagamento notificata al vecchio indirizzo e consegnata a mani della figlia del contribuente è valida.

Questa sentenza preoccuperà chi ha da poco cambiato casa e, al vecchio indirizzo, vive ancora qualche parente: secondo una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1], la **cartella di pagamento** consegnata al figlio del contribuente (o, verosimilmente, a qualsiasi altro familiare dello stesso), benché eseguita **presso il precedente indirizzo**, è ugualmente valida. In teoria – si legge nella sentenza – per contestare la validità della cartella bisogna sempre agire entro massimo **60 giorni dalla sua notifica** (30 se la cartella ha ad oggetto multe; 40 invece se ha ad oggetto contributi previdenziali): il che dovrebbe valere anche se si vuole contestare un difetto di notifica. Peccato però che il destinatario potrebbe non venirne mai a conoscenza se il figlio non gliela consegna.

Ma non è tutto: secondo la giurisprudenza, **impugnare una cartella per un vizio di notifica** è praticamente impossibile perché, così facendo, si ammette tacitamente di aver comunque ricevuto l'atto e di averne preso conoscenza. La notifica, insomma, raggiunge il suo obiettivo, che è quello di entrare nella sfera di conoscibilità del suo destinatario, anche se ciò è avvenuto con una modalità diversa da quella prevista dalla legge (è il cosiddetto «**principio di raggiungimento dello scopo dell'atto**»).

Insomma, il contribuente ha le mani legate perché:

- se non viene messo a conoscenza dal figlio della notifica della cartella, non potrà mai impugnarla nei termini: la cartella diventerà definitiva ed egli ne subirà le conseguenze;
- se fa finta di niente e attende magari un pignoramento, per poi sostenere, in quella sede, di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto presupposto, subirà nuovamente il rigetto della domanda perché, anche in questo caso, si è mosso fuori dai termini per la contestazione;
- se, invece, messo tempestivamente al corrente, da parte del figlio, della notifica, non potrà impugnarla perché, così facendo, ammetterà di averne preso visione e il vizio verrà automaticamente sanato.

Il principio per cui anche i vizi di nullità delle cartelle di pagamento devono essere impugnati entro i termini di legge e il contribuente non ha - come invece nell'ambito degli atti civili - tutto il tempo che vuole, è stato chiarito l'anno scorso dalla Cassazione quando ha dovuto arrampicarsi sugli specchi per salvare gli atti dell'**agenzia delle Entrate** firmati dai falsi dirigenti e che minacciavano di invalidare migliaia di cartelle di pagamento di Equitalia. Ora però gli effetti perversi di questa decisione si vedono anche in altri ambiti - come quello in oggetto - e rischiano di minare alle fondamenta dei diritti del contribuente.